

TASI

Ai nostri due comuni non basta mai ciò che gli arriva da noi Montecampionesi e non interessa nulla che noi, attraverso il Consorzio, ci paghiamo tutti i servizi e, oltre a ciò, versiamo nelle loro casse ingenti somme di IMU di cui nulla, nulla ritorna a Montecampione. Oggi gestiscono, di fatto, anche il Consorzio e quindi cercano di far passare e caricarci una ulteriore nuova imposta, la **TASI**, quella relativa ai servizi indivisibili, cioè l'illuminazione, la pulizia delle strade, la vigilanza etc., [tutte cose che già ci garantiamo attraverso il Consorzio](#).

Per vostra informazione vi pubblichiamo uno stralcio del regolamento comunale relativo alla Tasi in cui viene pesantemente coinvolta anche la località di Montecampione :

“CAPO III – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 22

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Articolo 23

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini della TASI:

- a. per “abitazione principale” si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;*
- b. per “pertinenze dell'abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;*
- c. per “fabbricato” si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;*
- d. per “area fabbricabile” si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.*

Articolo 24

SOGGETTI PASSIVI

- 1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo nel territorio del Comune di Pian Camuno, **ivi compreso la località turistica di Montecampione** per quanto di competenza, le unità immobiliari di cui all'articolo 22 del presente regolamento.*
- 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. “*

Fortunatamente, però, nel nuovo Statuto, approvato nel 2010, il Comitato aveva previsto un comportamento di questo tipo da parte dei Comuni ed aveva inserito le seguenti clausole :

“Il Consorzio svolge, sulla parte pubblica di detto comprensorio, alcune attività che sono proprie della competenza delle amministrazioni comunali, cioè quelle di cui al successivo art. 4 fino a quando i Comuni non gli revocheranno la delega anche tacita a svolgerle e ciò sul presupposto che è loro la proprietà di tutti i cespiti pubblici derivanti dalle convenzioni di cui al successivo art. 1 bis e che il comprensorio del Consorzio fa parte integrante delle frazioni di Vissone quanto alla parte insistente nel Comune di Pian Camuno e della frazione di Acquebone quanto alla parte insistente sul territorio di Artogne.

Il Consorzio ed i Comuni potranno concordare con apposite convenzioni eventuali modifiche alla attuale delega tacita.

Quando anche uno solo dei due Comuni dovesse unilateralmente revocare, anche parzialmente, tale delega il Consorzio è immediatamente sciolto di diritto alla data della revoca. Al ricevimento della relativa comunicazione il Presidente in carica convocherà il Consiglio con un unico ordine del giorno : inizio della procedura di liquidazione”.

Già lo scorso anno il sindaco di Artogne aveva provato ad avocare al Comune di Artogne alcuni remunerativi servizi (per il comune), quali la distribuzione dell’acqua e la raccolta e smaltimento rifiuti, ... ma di fronte al pericolo dello scioglimento del Consorzio, che oramai era sotto il suo controllo, ha fatto marcia indietro.

Ora ci riprova Pian Camuno con la TASI, ma anche l’attuale CDA ha recepito i contenuti dello Statuto “che ci difende fin troppo” (...a detta di uno di loro), e nel corso del consiglio del 5 aprile 2014 il sig. *Daminelli* è stato costretto ad avvertire ufficialmente i due comuni dello stato dei fatti : “ ...*Daminelli fa presente che, secondo statuto, i Comuni, applicando una di queste tariffe obbligano il Consorzio a convocare una assemblea straordinaria con un solo punto all’OdG : lo scioglimento del Consorzio.*”

Cosa succederà ora se il Comune di Pian Camuno persiste nella sua richiesta di applicazione della Tasi anche su Montecampione ?

- 1- Il CDA dovrà immediatamente deliberare l’inizio della procedura di liquidazione del Consorzio
- 2- I due comuni dovranno prendersi in carico tutti i servizi di Montecampione

Signori Montecampionesi, questo è ciò che ci attende, ma molto probabilmente i due comuni con la collaborazione degli attuali amministratori, prepareranno un nuovo statuto più favorevole ai loro interessi, del resto il sig. *Birnbaum* ha più volte detto che... *questo statuto ci protegge troppo*, convocheranno una assemblea straordinaria per una ulteriore modifica dello statuto, e noi Montecampionesi saremo sempre le solite “*vacche da mungere*”.

Abbiamo cercato di informarvi, come sempre, su ciò che sta avvenendo a Montecampione, ora sta a voi, a tutti, riflettere e decidere sul vostro futuro e su quello di Montecampione.

Oramai di evidenze ce ne sono fin troppe.

IL COMITATO PER MONTECAMPIONE

28.06.14

www.comitatomontecampione.it